

Legge regionale 11 novembre 2011, n. 21 (BUR n. 85/2011) (Novellazione) [[sommario](#)] [[RTF](#)]

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2010, n. 18 “NORME IN MATERIA FUNERARIA”, IN MATERIA DI DEROGHE PER I COMUNI MONTANI (1)

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla [legge regionale 4 marzo 2010, n. 18](#)

Note

(1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 17/2012 (G.U. 1ª serie speciale n. 10/2012), con il quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Secondo il ricorrente, le disposizioni impuginate non sarebbero coerenti con i principi vigenti in materia di tutela della concorrenza, in quanto determinano da un lato gravi distorsioni sul mercato delle onoranze funebri e dall'altro un pregiudizio economico ai consumatori. Con sentenza n. 274/2012 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2012) la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni promosse in quanto le norme impuginate sono ascrivibili alla potestà legislativa della Regione in materia di tutela della salute e dei servizi pubblici locali e non si pongono in contrasto con alcuna specifica disposizione statale, non ledono i principi della concorrenza e non violano l'invocato parametro costituzionale.

SOMMARIO

- [Legge regionale 11 novembre 2011, n. 21](#) (BUR n. 85/2011) (Novellazione)
- **INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2010, n. 18 “NORME IN MATERIA FUNERARIA”, IN MATERIA DI DEROGHE PER I COMUNI MONTANI (1)**